

Newsletter B&P

conversione del D.L. 91/2014

nuove norme in campo ambientale

- La classificazione dei rifiuti (L. Butti)
 - La nuova procedura semplificata per la bonifica del suolo (F. Peres)
 - L'utilizzo dei materiali di dragaggio (F. Peres)
 - Raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali (S. Porrino)
 - Altre disposizioni rilevanti (C. Lops)
 - Adempimenti e scadenze (S. Campigotto)
-



LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (L. BUTTI)

Una normativa organica sulla classificazione dei rifiuti – con particolare riferimento alla distinzione fra quelli pericolosi e quelli non pericolosi – è stata inserita nella legge 11 agosto 2014 n. 116, che ha convertito il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (cfr. art. 13).

La nuova disciplina in gran parte recepisce i criteri che gli Enti di controllo già richiedevano, sulla base di alcuni pareri dell'Istituto Superiore di Sanità. Questi i contenuti principali:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice Cer, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, ed applicando le disposizioni contenute nella decisione comunitaria 2000/532/Ce. Tre sono i casi possibili:
 - a. Il primo riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER con asterisco, senza riferimento al contenuto di sostanze pericolose e senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) privo di asterisco. Questi rifiuti vanno considerati sempre come pericolosi. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono tuttavia spesso essere determinate al fine di procedere alla sua gestione (trasporto secondo la normativa ADR, valutazione della ammissibilità in discarica).
 - b. Il secondo caso riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) con asterisco. Questi rifiuti vanno considerati sempre come non pericolosi.
 - c. Il terzo caso - riguarda i rifiuti caratterizzati da codici CER speculari (“a specchio”), uno pericoloso ed uno non pericoloso. In questo caso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede, individuando i composti presenti nel rifiuto, determinando i pericoli ad essi connessi e stabilendo quindi la pericolosità o meno del rifiuto con uno dei due seguenti criteri: comparazione delle concentrazioni o effettuazione di specifici test.
2. Per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori (cd. “composti virtuali”), in applicazione del principio di precauzione.
3. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso, in applicazione del principio di precauzione.

La nuova normativa non torna sul tema della valutazione di pericolosità – in quanto potenzialmente cancerogeni - dei rifiuti contenenti idrocarburi. Al riguardo, una specifica disposizione di legge (art. 6quater del D.L. n. 608/2008, come convertito dalla legge n. 13/2009) ha da tempo riconosciuto che non va considerata la concentrazione degli “idrocarburi totali”, ma soltanto a quella, normalmente assai più ridotta, di alcuni specifici “marker” (in particolare alcuni specifici IPA – Idrocarburi Policiclici Aromatici). La norma citata in materia di idrocarburi ha natura speciale rispetto alla disciplina ora sopravvenuta, e non è stata pertanto da questa implicitamente abrogata. Conseguentemente, per la valutazione di pericolosità dei rifiuti contenenti idrocarburi, a nostro avviso l'analisi che conta è – anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina – quella dei marker (IPA) e non quella degli idrocarburi totali.



Un rilevante problema interpretativo viene posto dal comma 5-bis dell'art. 13. Secondo questa disposizione, le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti sopra descritte "si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Una domanda sorge pertanto spontanea: quale è la disciplina da applicare durante i sei mesi del periodo transitorio, oltre che nei giudizi pendenti per casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della normativa in commento? A nostro avviso:

- Dove la nuova disciplina (che entrerà in vigore fra sei mesi) recepisce indicazioni già precedentemente contenute nelle norme di legge, non vi è alcuna soluzione di continuità e la stessa disciplina continua ad essere applicata anche nel periodo transitorio di sei mesi e nei giudizi pendenti per casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della normativa in commento. Un esempio tipico è costituito dalla natura tassativamente non pericolosa dei rifiuti caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice ("a specchio") con asterisco.
- Dove invece la nuova disciplina si palesa più rigorosa rispetto a quella desumibile dalle norme di legge previgenti, essa troverà applicazione solo dopo la scadenza del periodo transitorio di sei mesi, e non potrà essere applicata nei giudizi pendenti per casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della normativa in commento. Casi tipici mi sembrano quelli riguardanti gli aspetti sopra descritti ai punti 5 ("composti virtuali") e 6 (classificazione come sempre pericolosi dei rifiuti contenenti sostanze non note) del paragrafo contenente la descrizione della nuova disciplina.

CRITICITÀ POSTE DALLE NUOVE DISPOSIZIONI

Come già rilevato in diverse sedi – ad esempio attraverso una presa di posizione del Consiglio Nazionale dei Chimici del 4 agosto 2014 – alcune fra le nuove disposizioni appaiono più rigide rispetto alle prassi applicative delle norme comunitarie più comunemente praticate in Europa. In particolare:

- Le nuove norme sembrano presupporre che tutte le proprietà di pericolo dei rifiuti, da H1 a H15, debbano essere considerate, quando invece per alcune di esse (in particolare H1, H2, H12, H13, H15) mancano previsioni normative e scientifiche univoche a livello europeo;
- La considerazione come sempre pericolosi dei rifiuti contenenti sostanze non note appare come una applicazione estrema ed unilaterale del principio precauzionale, che invece – secondo le precise indicazioni del diritto europeo e nazionale – deve sempre essere temperato dai principi di proporzionalità e ragionevolezza.



LA NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA BONIFICA DEL SUOLO (F. PERES)

L'art. 242-bis introduce una nuova procedura semplificata con l'obiettivo di ridurre i tempi del procedimento di bonifica. In che modo? Essenzialmente, eliminando l'Analisi di rischio (come già prevede, a determinate condizioni, l'Allegato 4 per la bonifica delle aree di ridotte dimensioni). Questi gli elementi essenziali della nuova disciplina:

- è applicabile a tutti i procedimenti di bonifica oggi in corso, compresi quelli nei SIN;
- riguarda il suolo, non la falda;
- è una facoltà che spetta all'operatore (v. definizione di cui all'art. 302 co. 4);
- i valori da raggiungere sono le CSC, infatti non è prevista l'Analisi di rischio sito specifica;
- gli interventi sono approvati con determinazione conclusiva della Regione entro 90 giorni dalla convocazione della Conferenza dei servizi e debbono concludersi entro 18 mesi (+ 6 di proroga);
- va privilegiato il riutilizzo in situ;
- ultimati gli interventi, l'operatore presenta il Piano della caratterizzazione che deve essere approvato espressamente entro 45 giorni (salvo, in via sperimentale, il silenzio-assenso per i procedimenti avviati entro il 31.12.2017);
- il Piano va eseguito in contraddittorio con ARPA che valida i dati; la validazione costituisce certificazione di avvenuta bonifica del suolo e la certificazione consente l'utilizzo dell'area, salva la valutazione del rischio sanitario in caso di contaminanti volatili presenti in falda (si recepisce così una prassi operativa diffusa da tempo);
- in caso di mancato rispetto dei tempi (salva motivata sospensione) e in caso di mancato raggiungimento delle CSC, si apre la procedura ordinaria.

Un breve accenno alle possibili criticità. La prima riguarda il soggetto che può esercitare questa facoltà: perché solo l'operatore? Seguendo l'impostazione dell'art. 242, si sarebbe potuto continuare a parlare del responsabile e la nuova procedura di cui all'art. 242-bis avrebbe potuto essere espressamente richiamata nell'art. 245 (interventi del proprietario e di qualunque interessato). In questo modo, invece, viene introdotta non solo una nuova procedura, ma anche un nuovo soggetto procedente. Stante l'obiettivo di ridurre i tempi, appaiono eccessivi i 90 giorni (più 30 per la convocazione della Conferenza) di cui dispone l'Autorità per pronunciarsi su di un progetto che, dovendo concludersi in due anni, potrebbe non essere particolarmente complesso sul piano tecnico. Allo stesso modo, prevedere come prima opzione il riutilizzo in situ, se ciò comporta trattamenti sul terreno, potrebbe rendere difficile il rispetto del termine per l'ultimazione degli interventi. E le misure di prevenzione? E le MISE? Il comma 5 le richiama solo per le acque di falda. Ciò significa forse che la procedura semplificata vale solo nel caso in cui non siano necessari interventi emergenziali o che questi, in quanto previsti dall'art. 242, sono comunque fatti salvi? Infine, non si può escludere qualche difficoltà operativa in caso di mancata finalizzazione della procedura semplificata e di apertura di quella ordinaria; quali sono i tempi del passaggio da un procedimento all'altro? Si ripartirà da zero? L'attività svolta (ad esempio, una caratterizzazione approvata con il silenzioassenso) potrà essere "salvata" nella procedura ordinaria? Queste ed altre criticità andranno risolte secondo criteri di buon senso e ragionevolezza; solo così, infatti, sarà possibile conseguire l'auspicata riduzione dei tempi.



L'UTILIZZO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO (F. PERES)

Ancora un volta il legislatore non toglie, aggiunge. Ecco così una nuova procedura per i materiali di dragaggio. Per comprendere come si inserisce nel già intricato quadro normativo vigente, ricordiamo che la normativa in tema di materiali di dragaggio prevede:

- esclusione – in radice – dalla normativa sui rifiuti contenuta nell'art. 185 co. 3 d.lg. n. 152/2006 per i sedimenti non pericolosi spostati all'interno di acque superficiali per determinati scopi;
- esclusione dalla qualifica di rifiuti (in quanto sottoprodotti) per i sedimenti gestiti all'interno dei SIN di cui all'art. 5 bis commi 1-7 della legge n. 84/1994 (modificata dal d.l. 69/2013);
- esclusione dalla qualifica di rifiuti (in quanto sottoprodotti) per i materiali di dragaggio gestiti all'interno dei porti di cui all'art. 5 bis comma 8, sempre della legge n. 84/1994;
- esclusione dalla qualifica di rifiuti (in quanto sottoprodotti) per i materiali di dragaggio prodotti nel corso di grandi opere (AIA - VIA), secondo la disciplina di cui al d.m. 161/2012;
- immersione in mare ex art. 109 d.lg. n. 152/2006.

Fino ad oggi il legislatore aveva dettato le condizioni per evitare che i sedimenti entrassero nella normativa sui rifiuti; con il nuovo art. 184-quater ci spiega invece come uscirne. La nuova disciplina si applicherà, infatti, tutte le volte in cui, per scelta o per insussistenza della condizioni, non potranno operare le esclusioni di cui alle disposizioni sopra richiamate. Vediamo ora se la nuova procedura autorizzatoria sostituisce o va solo ad integrare quella ordinaria prevista, in materia di autorizzazioni, dall'art. 210 d.lg. n. 152/2006. Il nuovo 184-quater:

- precisa innanzitutto che le operazioni di recupero possono consistere anche nella mera cernita e selezione e possono svolgersi nelle casse di colmata o in altri impianti autorizzati;
- identifica con chiarezza, a valle dell'operazione recupero, le caratteristiche del rifiuto che ha cessato di essere tale; a tal fine il materiale (End of Waste) dovrà: 1) rispettare i limiti di colonna A e B (con deroghe per cloruri e solfati in caso di riutilizzo in aree prospicienti il litorale con valori compatibili); 2) essere utilizzato direttamente in un sito di destinazione individuato con certezza e senza rischi per le acque (da dimostrare con test di cessione), fermo il possibile riutilizzo anche in un ciclo produttivo nel rispetto dei requisiti tecnici specifici individuati;
- il produttore o, se diverso, il detentore dei rifiuti, redige una dichiarazione di conformità con tutti gli elementi necessari per identificare i soggetti, le attività, le operazioni di recupero effettuate e i siti di destinazione o di utilizzo;
- 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento, la dichiarazione va presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA del luogo dove si trova il sito di destinazione;



- nei 30 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, l'autorità competente verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure delineate dall'art. 184-quater e in caso di difformità ne vieta il riutilizzo come EoW.

Ciò premesso, sembra corretto ravvisare una integrazione della procedura autorizzatoria ordinaria di recupero ex art. 210; il comma 1 si riferisce infatti ad impianti già «autorizzati ai sensi della normativa vigente» e così la dichiarazione di conformità dovrà indicare le operazioni di recupero «effettuate». Si ricava, dunque, che l'autorizzazione all'operazione di recupero resta a monte e non è modificata, né sostituita. Di fatto, però, già oggi i sedimenti/rifiuti potevano essere sottoposti ad operazioni di recupero autorizzate in via ordinaria, ferma la discrezionalità per l'autorità competente di dettare, caso per caso, limiti e condizioni. Il nuovo art. 184-quater fissa ora questi limiti e queste condizioni. Non un'agevolazione, né un incentivo, nemmeno una semplificazione, ma sicuramente una maggiore chiarezza circa le condizioni che debbono sussistere per poter riconoscere che i sedimenti/rifiuti, sottoposti ad operazioni di recupero regolarmente autorizzate in via ordinaria, possono, effettivamente ed in sicurezza, essere riutilizzati in un sito o in un ciclo produttivo



RAGGRUPPAMENTO E ABBRUCIAMENTO DI MATERIALI VEGETALI (S. PORRINO)

Secondo il nuovo art. 182 c. 6 bis (d.l. 91/2014 convertito con l. 116/2014) alle condizioni di seguito precisate il raggruppamento e l'abbruciamento di materiali vegetali non è attività di gestione e smaltimento di rifiuti.

Tale norma qualifica infatti tali operazioni come attività di normale pratica agricola sempre che:

- a) il materiale oggetto di combustione rientri in quelli indicati all'art. 185 c. 1 lett. f);
- b) lo stesso sia raggruppato in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro;
- c) entrambe le attività avvengano nel luogo di produzione del materiale vegetale;
- d) tali operazioni siano finalizzate al riutilizzo in agricoltura delle sostanze ottenute come concimanti ed ammendanti.

Tale norma offre una risposta ai dubbi interpretativi circa la natura dell'attività di combustione dei residui vegetali per il reimpiego per la concimazione. L'art. 185, secondo l'interpretazione prevalente, pareva già escludere la natura di rifiuto per "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura" (cfr. Cass. 11 aprile 2013, n. 16474). Per parte della dottrina e della giurisprudenza tuttavia, la prassi di incenerire rifiuti sul suolo, per distribuirne poi le ceneri a fini di concimazione, non rientrava tra i metodi che non danneggiano l'ambiente o la salute umana; partendo da tale presupposto non ritenevano potersi escludere la natura di rifiuti al materiale sottoposto a tali operazioni. Più precisamente, secondo tale tesi la combustione di sfalci, potature e materiale agricolo poteva integrare il reato di illecito smaltimento di rifiuti prima e quello di combustione di rifiuti poi.

Con la modifica in esame sono state dettate dal Legislatore le condizioni al sussistere delle quali la combustione per reimpiego come concime deve considerarsi metodo rispettoso dell'ambiente della salute pubblica, escludendosi la natura di rifiuto del materiale trattato. La norma prosegue quindi precisando che, da un lato, le Regioni possono porre per determinati periodi, caratterizzati da elevato rischio di incendio, il divieto di procedere a tali attività. Dall'altro, per ragioni di tutela della salute ed incolumità delle persone, anche i Comuni e gli altri enti competenti possono sospendere o differire la facoltà di procedere alla combustione dei materiali vegetali suindicati. Ciò comunque non pare incidere sulla natura del materiale eventualmente trattato e dell'attività posta in essere anche contro i divieti imposti dagli Enti.

L'art. 256 bis c. 6 (disposizione inserita all'ultimo comma della norma introdotta con il decreto "Terra dei Fuochi" che punisce la combustione di rifiuti) a sua volta prevede che "fermo restando quanto previsto dall'art. 182 c. 6 bis le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale anche derivato da verde pubblico o privato". Con tale norma si ribadirebbe che la combustione di materiale vegetale nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 182 c. 6 bis non è qualificabile come attività di gestione di rifiuti. Potrebbe sembrare superfluo tale paragrafo tenuto conto che già dall'art. 182 modificato si ricava come, al rispetto delle condizioni indicate, la norma in materia di combustione di rifiuti non si applica: l'abbruciamento infatti avrebbe ad oggetto, a tali condizioni, materiale che non è rifiuto ex artt. 182 e 185 c. 1 lett. f).



Le novità introdotte pongono alcune questioni interpretative. Vediamone alcune. Quale illecito si configura se si violano le condizioni indicate dall'art. 182 c. 6 bis primo paragrafo? Da una prima lettura, l'inciso inserito a chiusura dell'art. 256 bis, non sembra intendere che qualsiasi combustione in violazione delle modalità descritte dall'art. 182 necessariamente integri il delitto di combustione di rifiuti. Il delitto in questione infatti punisce l'incenerimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato. Se è vero che il materiale vegetale di cui all'art. 185 c. 1 lett. f) conserva la qualifica di rifiuto in caso di inottemperanza alle condizioni indicate dall'art. 182, è anche vero che se non si appicca un incendio di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato non è integrata la condotta tipica descritta dalla legge. Se la condotta non corrispondesse a quella tipica di cui all'art. 256 bis potrebbe però trovare applicazione la contravvenzione di illecita gestione di rifiuti. Non rispettando le condizioni indicate dalla legge infatti si rientra nel concetto di gestione di rifiuti e se la combustione non è condotta rispettando i requisiti posti dalla legge potrebbe essere ipotizzato un illecito smaltimento.

E ancora: quale contestazione sarebbe ipotizzabile in caso di combustione rispettosa sì delle indicazioni dell'art. 182 quanto alle modalità ma non quanto al periodo di effettuazione dell'operazione di incenerimento? Vista l'esclusione, al rispetto delle condizioni indicate dalla legge, dal novero dei rifiuti del materiale vegetale sembrerebbe non ipotizzabile né il reato di gestione illecita di rifiuti (è la norma a dirci che si tratta di normale pratica agricola e non di smaltimento di rifiuti) né il delitto di combustione di rifiuti (perché di rifiuti non si tratterebbe bensì di materiale escluso dalla normativa di settore – art. 182 c. 6 bis primo paragrafo e art. 185 c. 1 lett. f-).



ALTRE DISPOSIZIONI RILEVANTI (C. LOPS)

CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DEI PNEUMATICI FUORI USO

L'art. 288 d.lg. n. 152/2006 ora precisa che il contributo a carico dell'utente finale è assoggettato ad IVA e va indicato in fattura «in modo chiaro e distinto». Il contributo è quello vigente alla data della immissione nel mercato del ricambio e rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione. A tal fine, anche i rivenditori dovranno indicare in fattura «in modo chiaro e distinto» il contributo pagato in sede di acquisto.

ELIMINAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO CONTENENTI SOSTANZE OZONO LESIVE

Viene prorogato al 12 gennaio 2015 il termine per eliminare i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate ozono lesive (art. 5 d.lg. n. 108/2013). Per usufruire del differimento e non incorrere nella sanzione (fino a un anno di arresto e 100.000 Euro di ammenda) i detentori di tali sistemi dovranno inviare, entro il 30 settembre 2014, un'apposita comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, con il format di cui al nuovo Allegato I al d.lg. n. 108/2013.

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA ISPRA E ARPA/APPA IN MATERIA DI MISURAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Si prevede che le linee guida predisposte da ISPRA e ARPA/APPA in materia di misurazione dei campi elettromagnetici (art. 14, co. 8 del d.l. 179/2012) dovranno essere approvate dal Ministero dell'Ambiente, con uno o più decreti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Il legislatore interviene su caratteristiche tecniche e adempimenti relativi agli impianti termici civili. In particolare:

- chi non ha provveduto alle integrazioni del libretto di centrale previste dall'art. 284, co. 2 del d.lg. n. 152/2006 (dichiarazione di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, di idoneità a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 e indicazione delle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie) potrà ancora farlo entro il 21 febbraio 2015;
- il nuovo art. 285 ora prevede che gli impianti termici civili con potenza termica nominale sopra soglia dovranno rispettare non solo le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX alla Parte Quinta, ma anche quelle ulteriori che potranno essere eventualmente contenute nei "piani e programmi di qualità dell'aria". Viene riconfermato nel testo del d.l. il vecchio contenuto dell'art. 285. In particolare viene riconfermata la disciplina transitoria, che prevede l'obbligo di adeguamento entro il 1° settembre 2017 per gli impianti autorizzati prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 152/2006, purché dotati di elementi utili al risparmio energetico, fra i quali sono ora contemplati anche i "generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48%";
- si precisa che la dichiarazione unica di conformità degli impianti (art. 9 d.l. n. 5/2012) non sostituisce le comunicazioni di cui all'art. 284 d.lg. n. 152/2006.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Vengono introdotti nuovi commi all'art. 216 d.lg. n. 152/2006 sulle procedure semplificate di recupero rifiuti. Saranno soggette a tali procedure tutte le attività disciplinate dai regolamenti UE contenenti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di particolari tipi di rifiuti, nonché le operazioni di mero controllo sul rifiuto per



verificare il rispetto di tali requisiti. Le attività per le quali subentri un regolamento UE di riferimento dovranno adeguarsi alla nuova disciplina (procedura semplificata se rispettano i requisiti del regolamento o autorizzazione ordinaria se non li rispettano) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Inoltre, ai fini del risparmio della risorsa, si prevede che i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento CE n. 1013/2006 possano essere utilizzati negli impianti dotati di AIA, nel rispetto delle relative BAT References, previa comunicazione da inoltrare all'autorità competente 45 giorni prima dell'avvio dell'attività (in tal caso si dovranno rispettare solo le norme riguardanti il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione). Viene riformulato il comma 5-bis dell'art. 184 d.lg. n. 152/2006 sulla gestione dei **rifiuti prodotti dalle attività di difesa militare** e sicurezza nazionale. Eliminati i riferimenti alla bonifica delle aree militari (ora disciplinata dall'apposito art. 241-bis), si continua a rinviare, per quanto riguarda i rifiuti, alla disciplina speciale contenuta negli appositi decreti interministeriali. Per quanto riguarda il **SISTRI**, si dispone l'attuazione entro 60 giorni di interventi di semplificazione riguardanti in via prioritaria l'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb. All'art. 183, co. 1, lett. n) d.lg. n. 152/2006 viene specificato che non costituiscono operazioni di gestione rifiuti le operazioni di "prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di **materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici**", anche se frammisti ad altri materiali di origine antropica, nel caso in cui tali operazioni vengano effettuate "nel tempo tecnico strettamente necessario" e presso il medesimo sito in cui gli eventi li hanno depositati.

BENI IN POLIETILENE E PARTECIPAZIONE AL POLIECO

Nel solco di un dibattito giurisprudenziale, nell'attesa che venga emanato il decreto con il quale approvare lo statuto-tipo del Consorzio, il legislatore è intervenuto sulle categorie di beni in polietilene che dovranno aderire al POLIECO. Il nuovo comma 2 dell'art. 234 d.lg. n. 152/2006, pur prevedendo ancora l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, contiene importanti precisazioni. Innanzitutto stabilisce che deve trattarsi di beni composti interamente da polietilene. In secondo luogo, in attesa del decreto, stabilisce che vanno considerati beni in polietilene esclusivamente *«i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»*. Per quanto riguarda il decreto ministeriale, la norma specifica che l'elenco in esso contenuto dovrà essere verificato ogni tre anni sulla base di due criteri: (i) risultati conseguiti in termini di raccolta e "ridda" dei rifiuti dei beni in polietilene; (ii) impatti ambientali degli stessi. Andrà chiarito a quale operazione sul rifiuto si riferisca esattamente il termine "ridda", variamente definita come *"tipo di ballo antico di più persone che giravano in tondo tenendosi per mano e cantando"*, *"movimento disordinato, agitato, convulso di molte persone o cose"* (Dizionario Treccani online) o *"susseguirsi incontrollato di eventi, di elementi"* (Dizionario Hoepli online).



ADEMPIMENTI E SCADENZE (S. CAMPIGOTTO)

ART.	ADEMPIMENTO	SCADENZA/TERMINE
<i>Impianti Termici Civili</i>		
Art. 5, co. 2 bis, D.lgs. n. 108/2013	Comunicazione a MATTM e MSE per ottenere il differimento di ulteriori 9 mesi del termine per l'eliminazione dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate	30 Settembre 2014
Art. 284, co. 2, D.lgs. n. 152/2006	Adeempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici civili, ove non espletati in precedenza	Entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.L. 91/2014
Art. 11, co. 10, D.L. 91/2014	Adeguamento degli impianti termici civili, autorizzati (prima dell'entrata in vigore del D.L. 91/2014) ai sensi del Titolo I, Parte V D.lgs. n. 152/2006, alle disposizioni del Titolo II	01 Settembre 2017
Art. 11, co. 10, D.L. 91/2014	Dichiarazione ex art. 284 D.lgs n. 152/2006	Entro 90 gg dall'adeguamento dell'impianto
<i>Procedura di Bonifica Semplificata</i>		
Art. 242 bis, co.2 , D.lgs. n. 152/2006	Comunicazione avvio dell'esecuzione della bonifica	Entro 30 gg dalla comunicazione dell'atto di assenso della Regione
Art. 242 bis, co. 2, D.lgs. n. 152/2006	Conclusione delle opera di bonifica	Entro 18 mesi dall'avvio (salva proroga non superiore a 6 mesi)
Art. 242 bis, co 3. D.lgs n. 152/2006	Presentazione del piano di caratterizzazione	Ultimati gli interventi di bonifica
Art. 242 bis, co. 4, D.lgs. n. 152/2006	Integrazione del progetto di bonifica, secondo la procedura ordinaria, nel caso di mancato raggiungimento dei valori CSC nella matrice suolo	Entro 45 gg dalla comunicazione delle difformità da parte di ARPA
<i>Operazioni di recupero materia prima secondaria</i>		
Art. 216, co. 8- sexies, D.lgs. n. 152/2006	Adeguamento delle attività alle disposizioni dell'art. 8-quarter o 208 del D.lgs. n. 152/2006	Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 8-quarter D.lgs. n. 152/2006
<i>RAEE- Sistemi collettivi</i>		
Art. 10, co. 4 bis, D.lgs. n. 49/2014	Dimostrazione di capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire	Prima dell'inizio dell'attività o entro 90 gg entrata in vigore D.L. n. 91/2014



Art. 10, co. 9, D.lgs. n. 49/2014	Inoltro autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva	Annuale
Art. 10, co. 10-ter, D.lgs. n. 49/2014	Adeguamento dei sistemi collettivi esistenti all'art. 10, co.10 bis, D.lgs n. 49/2014	Entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo all'approvazione dello statuto-tipo
<i>Classificazione dei rifiuti</i>		
Allegato D alla Parte IV D.lgs. 152/2006	Applicazione delle nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti	Decorsi 180 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
<i>Semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti – Campania</i>		
Art. 14, co. 2, D.L. 91/2014	Semplificazione ed ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti ex art. 188-bis, co. 4-bis, D.lgs. n.152/2006	Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 91/2014
Art. 11, co. 9-bis, D.L.101/2013 (convertito con L. n. 125/2013)	Termine finale di efficacia del contratto con il Concessionario SISTRI	31 Dicembre 2015
Art. 1, co. 1, D.L. n. 1/2013 (convertito con L. n. 11/2013)	Campania - le attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità	Fino al 31 Dicembre 2014
Art. 14, co. 3-ter, D.L. n. 91/2014	Campania – Autorizzazione per: stoccaggio in attesa di smaltimento, deposito temporaneo, esercizio degli impianti dei rifiuti aventi codici CER 19.12.10,19.12.12,19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99	Per un periodo non superiore a 6 mesi
<i>Utilizzo dei materiali di dragaggio</i>		
Art. 184-quater, co.3, D.lgs. n. 152/2006	Predisposizione della dichiarazione di conformità ad opera del produttore/detentore	30 giorni prima delle operazioni di conferimento
<i>Impianti di compostaggio</i>		
Art. 14, 8-ter, D.L. 91/2014	Possibilità per gli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento dell'8%	Fino al 31 dicembre 2015
Art. 14, 8-ter, D.L. 91/2014	Realizzazione di nuovi impianti di compostaggio in Campania e Lazio	Entro il 31 dicembre 2014

